



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1365 DEL 20 dicembre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da D.P. Group Srl – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria nei Comuni di Napoli e Provincia, finanziati con fondi di cui al programma di recupero immobili ed alloggi di E.R.P. ex art. 4 d.l. n. 47/2014, convertito in legge n. 80 del 23/05/2014. Lotti 1-2-3 Comune di Napoli e Lotti 4-5 Comune di Gragnano – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: euro 552.671,10; S.A.: IACP Napoli.

PREC 178/17/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0017312 del 2.2.2017, con la quale la società DP Group Srl contesta l'attribuzione dei punteggi per tutti i 5 lotti di gara, in quanto la Commissione avrebbe commesso una serie di irregolarità rispetto alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare, con *“un impiego illegittimo del meccanismo di sbarramento e con ripetute violazioni dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei concorrenti”*;

CONSIDERATO che, relativamente ai soli lotti 4 e 5 – ovvero quelli per i quali si riconosce all'istante un effettivo interesse al pronunciamento dell'Autorità considerata la posizione assunta in graduatoria (secondo posto) – le illegittimità segnalate sono quelle di seguito riportate:

- 1) i punteggi tecnici conferiti all'assegnataria del lotto 4 per il punto 2.1 (*“Interventi volti al miglioramento dell'efficientamento energetico dell'edificio”*) sono illegittimi, perché è stata considerata la riduzione di calore per l'isolamento aggiuntivo di una non meglio precisata superficie del primo solaio, non individuabile in progetto; pertanto, secondo l'istante, non si tratterebbe di una miglioria, bensì di una variante che ai sensi del punto II.1.9 del bando non era ammissibile;
- 2) i punteggi tecnici conferiti all'assegnataria del lotto 4 per il punto 2.2. (*“Interventi volti al miglioramento delle parti comuni”*) sono illegittimi, perché sono stati conteggiati nel computo gli isolamenti che, essendo stati proposti per il punto 2.1, non andavano contabilizzati nel computo, come invece prescritto dal disciplinare e dal chiarimento 25 pubblicato sul sito web;
- 3) i punteggi tecnici conferiti all'assegnataria del lotto 4 per il punto 2.3 (*“Qualità ecologica delle migliorie proposte”*) sono illegittimi, perché sono stati conteggiati nella cubatura i pannelli STIFERITE GTE e Class SK che non possiedono la certificazione Environment Product Declaration (EPD), come invece prescritto in disciplinare; infatti, secondo l'istante *«Gli unici*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

pannelli STIFERITE certificati EPD sono il pannello Class S da mm. 60 e il pannello GT da mm. 80. Tutti gli altri sono sprovvisti di certificazione ambientale»;

- 4) i punteggi tecnici conferiti all'assegnataria del lotto 5 per il punto 2.2 sono illegittimi, perché sono state conteggiate opere che nulla hanno a che vedere con il miglioramento manutentivo delle parti comuni; inoltre il computo esibito non è conforme alle richieste del disciplinare, perché consta solo di una tabella generica con indicazione di quantità approssimative, senza alcun dettaglio né indicazione di dove dovrebbero essere eseguite le lavorazioni proposte in miglioria dall'aggiudicataria;
- 5) i punteggi tecnici conferiti all'assegnataria del lotto 5 per il punto 2.3 sono illegittimi, perché – al pari di quanto rilevato per il lotto 4 – sono stati conteggiati nella cubatura i pannelli STIFERITE GTE e Class SK che non possiedono la certificazione Environment Product Declaration (EPD), come invece prescritto in disciplinare;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 24.5.2017;

CONSIDERATA la documentazione in atti e le memorie di replica della Stazione appaltante e della società Alfa Termica Srl aggiudicataria del lotto 4;

RILEVATO che la Stazione appaltante in relazione agli interventi proposti dai concorrenti e qualificati dall'istante come varianti sostiene che essi, al contrario, *«...sono interventi migliorativi coerenti e compatibili con i presupposti tecnici ed amministrativi del progetto e documenti di appalto»*, mentre in merito alla valutazione della qualità ecologica delle migliorie sostiene che *«Le commissioni si sono attenute... a quanto precisato nel bando e dai successivi chiarimenti circa la eco-compatibilità dei materiali proposti da attestarsi mediante certificazioni ovvero acquisizioni di riferimenti comprovanti il carattere ecologico dei prodotti proposti»*;

RILEVATO che, relativamente ai pannelli STIFERITE oggetto di contestazione, poiché la Commissione aveva verificato che sul sito web della casa produttrice era riportata la certificazione EPD solo per alcuni pannelli e non su tutti, la Stazione appaltante afferma che, conseguentemente, *«si è premurata di formulare specifico quesito alla medesima casa produttrice che con nota del 5/12/2016, acquisita al prot./Iacp n. 106677 del 07/12/2016, ha dichiarato che la estensione della suddetta certificazione era già operante su tutti i pannelli di qualunque spessore illustrandone i relativi presupposti tecnici ed amministrativi»*;

RILEVATO che, relativamente al lotto 4, la Stazione appaltante, replicando alle asserite illegittimità contestate dall'istante, sostiene che:

- 1) la maggiore superficie proposta dall'impresa aggiudicataria del lotto, quale maggiore isolamento del primo solaio dell'involucro, rispetto a quella del progetto iniziale *«è pienamente ammissibile e perfettamente in linea con quanto previsto dai criteri formulati dal disciplinare di gara... quale ammissibile implementazione del progetto che è una finalità delle procedure di gara per OEPV e tale da non costituire una variante»*; inoltre l'esistenza del livello seminterrato d'intercapedine esteso alla interezza del fabbricato *«era perfettamente a conoscenza di tutti i concorrenti che, a norma del disciplinare di gara, hanno dichiarato infatti l'avvenuta presa visione dello stato dei luoghi e pertanto misurabile anche con l'ausilio dei grafici di progetto iniziale»*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- 2) le migliori relative ai maggiori isolamenti termici *«sono state considerate nella valutazione del computo, limitatamente a quelle parti in più, aggiuntive rispetto al progetto di base e unicamente laddove, a seconda della tipologia di opera, siano state ritenute anche migliorative ai fini delle manutenzioni; nel caso della ditta aggiudicataria del lotto, tali maggiori isolamenti non sono stati considerati ai fini della valutazione del valore del computo»*;

RILEVATO che, relativamente al lotto 5, la Stazione appaltante sostiene che:

- 1) con riferimento al punteggio attribuito all'impresa aggiudicataria del lotto, la Commissione ha valutato *«solo gli interventi manutentivi volti al miglioramento delle parti comuni dell'organismo abitativo... limitandosi nella valutazione alle sole migliori pertinenti e alle opere migliorative rispetto alle opere e/o quantità già previste nel computo metrico a base di gara»*;
- 2) per quanto riguarda il computo metrico esibito dall'impresa aggiudicataria, *«lo stesso presenta tutte le caratteristiche distintive di un computo metrico. Sulla sinistra di ciascuna voce di computo, inoltre, è riportato il riferimento alla "voce miglioramento" che rimanda alla specifica descrizione della tipologia, modalità e ubicazione del miglioramento proposto»*;
- 3) per tutte le altre contestazioni vale quanto già evidenziato in merito alle "varianti" e alla "qualità ecologica delle migliori";

RILEVATO che in riferimento alla gara in discussione un altro concorrente, partecipante a tutti e cinque i lotti gara, ha presentato ricorso al TAR Campania in data 26.1.2017 avanzando contestazioni del tutto analoghe a quelle oggetto del presente parere e che il medesimo TAR, con sentenza n. 02315/2017, pubblicata in data 2.5.2017, ha respinto tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente confermando pertanto la legittimità dell'operato della Stazione appaltante;

RITENUTO che, eccettuate le contestazioni relative alla valutazione dei progetti proposti dai concorrenti e alla conseguente assegnazione dei punteggi che, trattandosi di attività discrezionali della Stazione appaltante, non appaiono, nel caso di specie, censurabili sotto l'aspetto della illogicità, sproporzione o incongruità manifesta, appare tuttavia sindacabile nel merito la motivazione addotta dalla Stazione appaltante per legittimare l'ammissione alla valutazione dei pannelli STIFERITE GTE e SK, ovvero quelli privi di formale certificazione EPD benché il disciplinare di gara prescrivesse, come condizione per l'attribuzione di punteggio per il punto 2.3 (*"Qualità ecologica delle migliori proposte"*), il possesso della certificazione EPD o similare, atteso che la dichiarazione da parte della casa produttrice contenuta nella nota del 7.12.2017 (già più sopra menzionata) è successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che siffatto chiarimento della casa produttrice, richiesto e intervenuto solo successivamente al termine di presentazione delle offerte, ha determinato di fatto una alterazione della *par condicio* tra i concorrenti e più precisamente tra quelli che, rispettosi della *lex specialis*, hanno proposto esclusivamente pannelli coperti dalla prevista certificazione e quelli che, in difformità da tali prescrizioni, hanno comunque inserito nella propria offerta pannelli non ancora formalmente certificati e dunque non ammissibili alla valutazione;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO, pertanto, che la nota di chiarimenti acquisita dalla Stazione appaltante si è tradotta in una sorta di inammissibile legittimazione *ex post* “in sanatoria” delle offerte contenenti la proposta di pannelli non risultanti ancora formalmente coperti dalla certificazione EPD, tanto più inammissibile in quanto la Commissione aveva già attribuito tutti i punteggi per l’offerta tecnica (rispettivamente, per il lotto 4 in data 24.10.2016 e per il lotto 5 in data 30.11.2016) ammettendo così alla valutazione anche i pannelli oggetto di contestazione ben prima che venisse acquisita la nota di chiarimenti della casa produttrice;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, fondate le doglianze dell’istante e dunque l’operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018

Per il Segretario, Rosetta Greco